



## REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

### PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Approvato nella seduta del Comitato di valutazione del 19 Gennaio 2018

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI INIZIALI

#### Art. 1

#### Della composizione e delle funzioni

1. Il Comitato, che dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
  - a. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  - b. un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di istituto;
  - c. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.
2. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
3. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor; il docente componente del comitato di valutazione non può assumere la funzione di tutor del docente neoassunto.
4. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.
5. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

## **Art. 2**

### **Della elezione, durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri del comitato**

1. Il Collegio Docenti sceglie due componenti del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto sceglie il terzo docente, il genitore e lo studente componenti il comitato di valutazione.
2. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione spetta esclusivamente ai componenti del Collegio dei Docenti (per i due Docenti scelti dal Collegio) e del Consiglio di Istituto (per il docente, il genitore e l'allievo scelti dal Consiglio di Istituto) In ogni caso le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Nel Collegio dei docenti si costituisce il seggio elettorale formato dalla Commissione Elettorale che riceve le candidature dei docenti, le rende note e fornisce all'elettorato attivo una scheda bianca sulla quale l'elettore può trascrivere al massimo due preferenze. Nel Consiglio di Istituto il Presidente o il Dirigente scolastico costituiscono il seggio elettorale con procedure analoghe a quelle del Collegio Docenti.
4. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto.
5. Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità sopra definite al comma 1 Art.2; le elezioni per la surroga possono aver luogo in qualsiasi momento dell'anno scolastico.
6. La decadenza avviene nel caso in cui il membro non fa più parte della comunità scolastica dell'Istituto ovvero se per tre sedute successive risulta assente senza giustificato motivo.

## **Art. 3**

### **Della competenza alla convocazione e della nomina del segretario.**

1. La convocazione del Comitato è disposta dal Dirigente scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il Presidente nomina un segretario per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale. In caso di assenza del segretario verbalizzante il Presidente nomina il sostituto scegliendolo tra i membri presenti.
2. È fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

## **Art. 4**

### **Della convocazione**

1. La convocazione del comitato è disposta con avviso a mezzo posta elettronica ai membri del comitato, inoltre è pubblicata all'albo dell'Istituto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

## **Art. 5**

### **Della convocazione su richiesta dei componenti**

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

## **Art. 6**

### **Del deposito degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno**

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili nella seduta al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

## **Art. 7**

### **Dell'adunanza del comitato - quorum strutturale**

1. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, senza computare a tal fine il Presidente ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza ne fa prendere atto a verbale rinviando la seduta ad altro giorno.

## **Art. 8**

### **Della modalità di svolgimento delle adunanze**

1. Lo svolgimento delle adunanze del comitato è normalmente segreto.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.

## **Art. 9**

### **Della modalità di votazione**

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.
2. Il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il Presidente invita ad alzare la mano, nell'ordine, ai componenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti.

## **Art.10**

### **Delle votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
2. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, si andrà a ballottaggio.

## **Art. 11**

### **Della proclamazione del risultato delle votazioni**

1. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Comitato il risultato con la formula "Il Comitato approva" o "Il Comitato non approva".

## **Art. 12**

### **Della conclusione delle adunanze**

1. Il Presidente dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs n.39/93